Corpo di Polizia Municipale 2019 01549/048
Area Amministrazione, Personale e Bilancio
CT
4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

14 maggio 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE DI PIANI-ACCORDI CON COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI PER CONSENTIRE L`IMPIEGO DI PERSONALE DIPENDENTE IN RINFORZO AI RISPETTIVI CORPI/SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 2008 03082/048.

Proposta dell'Assessore Finardi.

Attese le esigenze rappresentate da diversi Comuni che richiedono di poter integrare il proprio personale di Polizia Municipale con operatori del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.

In esito ad un riesame della vigente normativa si ritiene di annullare quanto precedentemente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03082/048).

Visto il disposto di cui all'art. 4, punto 4, lettera "c" della Legge 7 marzo 1986, n. 65 – Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale – da cui si evince che sono autorizzate le missioni esterne al territorio del personale di polizia municipale per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali, previa esistenza di piani-accordi tra le amministrazioni interessate.

Visto l'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede che "i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

Visto il parere del Consiglio di Stato del 25 maggio 2005, n. 2141.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2005, n. 2, che recepisce il suddetto parere.

Ritenuto di poter provvedere in merito, demandando al Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città, o suo delegato, l'assunzione di atti gestionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, nonché la sottoscrizione dei piani – accordo con i Comandi di Polizia Municipale, di Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, interessati, al fine di consentire l'impiego temporaneo di proprio personale nello svolgimento di compiti istituzionali alle dipendenze dei Comandi richiedenti.

Visto il disposto di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 laddove vengono previste le "missioni esterne" degli operatori di polizia municipale indicando i casi in cui detti operatori possono prestare servizio, nella pienezza delle qualità di cui all'art. 5 della medesima legge 7 marzo 1986, n. 65, al di fuori del territorio del Comune di appartenenza.

Dato atto che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente e che i Comandi che ne fanno richiesta si trovano nella necessità temporanea di ricorrere a tale istituto.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha

confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri Enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 66/2003, non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

Ritenuto che, come indicato dalla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 17/2008 dell'8 maggio 2008), non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza.

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di altri Comandi della Polizia Municipale, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti Locali.

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare i propri operatori della Polizia Municipale alla prestazione di attività lavorativa presso altri Comandi di Polizia Municipale, al di fuori dell'orario d'ufficio, si ritiene necessario approvare lo schema di piano – accordo che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti nel parere sopra indicato.

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che vengono interamente richiamate:

1) di dare atto che il presente provvedimento revoca e sostituisce la deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03082/048);
2) di approvare lo schema di piano – accordo (**all. 1**), che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, disciplinante i reciproci rapporti tra il Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino ed il Comando di Polizia Municipale di un Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, per l'assegnazione temporanea mediante l'istituto del così detto "Quasi Comando", di personale della Polizia Municipale della Città di Torino, per le attività rese per un massimo di 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dell'art. 4, punto 4, lettera "c" della Legge 7 marzo 1986, n. 65 – Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
3) di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, la sottoscrizione dei suddetti piani-accordi concordati con altri Comandi di Polizia Municipale al fine di autorizzare l'impiego di personale della Polizia Municipale di Torino per lo svolgimento di compiti d'istituto alle dipendenze di tali Comandi;
4) di prevedere che i predetti piani-accordi debbano contenere le seguenti condizioni:
   a - il trattamento economico sia posto a carico dell'ente richiedente e gestito direttamente dallo stesso;
   b - lo stesso ente richiedente attivi tutte le garanzie assicurative previste dalle norme di legge a favore dei lavoratori;
   c - nei riguardi degli operatori venga osservato il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 66/2003 come modificato ex D.Lgs. 213/2004 in materia di riposo giornaliero e riposo settimanale;
   d - il Comando di Polizia Municipale del Comune richiedente dovrà provvedere alla trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura del presente piano-accordo, nonché alla richiesta di eventuale estensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale di impiego del personale in oggetto;
   e - il Comando Polizia Municipale utilizzatore dovrà corrispondere al Comando Polizia Municipale di Torino, a titolo di rimborso forfetario per utilizzo delle dotazioni individuali degli operatori di polizia locale, l'importo di Euro 30,00 annui per operatore;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
6) di dare atto che lo schema di accordo allegato al presente provvedimento potrà essere

oggetto di piccole modifiche tecniche che si rendano necessarie in relazione alla specificità dei rapporti convenzionali, senza variarne il contenuto principale e mantenendo invariato quanto disposto al punto 4) del presente atto; dette modifiche potranno avvenire a cura del Comandante del Corpo o del Dirigente delegato in sede di provvedimento dirigenziale di approvazione dell'accordo con il singolo Ente e di individuazione dei nominativi del personale da assegnare allo stesso;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alla Polizia Municipale
Roberto Finardi

Il Comandante
Emiliano Bezzon

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Roberto Rosso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 23 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2019 al 3 giugno 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2019.